

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2684

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(GAVA)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

(V. Stampato Camera n. 4798)

approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1991*

**Aggiornamento della normativa sull'insediamento
e sull'attività dei pubblici esercizi**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Ambito di applicazione della legge
e abrogazioni espresse)*

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto e comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico all'uopo attrezzati.

2. La presente legge non si applica alle attività di somministrazione di alimenti e di bevande svolte a cura delle amministrazioni interessate in scuole, ospedali, convivenze religiose, militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè a quelle svolte nei mezzi di trasporto pubblico.

3. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonchè l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

4. Le norme della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.

5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonchè l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 2.

*(Iscrizione nel registro
degli esercenti il commercio)*

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive inte-

grazioni, e al rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco.

2. Per ottenere l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive integrazioni, il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante di società presenta domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza e di quella nella quale la società ha la sede legale. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, gli estremi delle iscrizioni nel registro di cui al comma 1 per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e successivamente, ogni sei mesi, gli estremi delle nuove iscrizioni e delle cancellazioni dal medesimo registro.

3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, ovvero aver superato presso un'apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

4. Sono ammessi all'esame previsto al comma 3, lettera c), coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni negli ultimi cinque anni presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati

addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

5. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 6, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati, coloro:

- a) che sono stati dichiarati falliti;
- b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
- c) che hanno riportato condanna, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale ovvero per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, nonchè per reati concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, o per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- e) che siano sottoposti ad una misura di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero siano sottoposti a misure di sicurezza o siano dichiarati delinquenti abituali;
- f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

6. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 5 il divieto di iscrizione nel

registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, le condizioni alle quali i diplomi universitari, quelli rilasciati da istituti di istruzione secondaria di secondo grado e gli altri diplomi sono validi ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande. Coloro che hanno frequentato, con esito positivo, una scuola alberghiera o altra scuola a specifico indirizzo professionale hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

Art. 3.

(Rilascio delle autorizzazioni)

1. L'apertura ed il trasferimento di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente di cui all'articolo 6, con l'osservanza dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo ed a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e vale esclusivamente per i locali in essa indicati, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa di concessione, ove previsto, alla fine di ogni anno.

3. Le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a

livello regionale, fissano periodicamente, sulla base delle direttive emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, criteri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate in relazione alla tipologia dell'esercizio ed in relazione alla domanda di somministrazione valutata in connessione al livello del reddito della popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici e alle abitudini di consumo extradomestiche.

4. Il comune, in conformità ai criteri di cui al comma 3, sentita la commissione competente di cui all'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

5. I criteri numerici di cui al comma 3 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande a domicilio del consumatore e, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati, in quelli annessi ad alberghi, pensioni, locande o ai complessi ricettivi.

6. I criteri numerici di cui al comma 3 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, nonchè per gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), rispetto ai quali l'attività congiunta di trattenimento e svago è prevalente.

7. Non sono soggetti alle disposizioni del comma 3 le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, nonchè gli spacci per la vendita diretta, stagionale, da parte dei produttori coltivatori diretti.

8. L'attività commerciale autorizzata deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni di carattere edilizio, urbanistico ed igienico-sanitario, nonchè di quelle sulla destinazio-

ne d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Art. 4.

(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata qualora il titolare di impresa individuale o la società titolare dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità:

a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio della stessa;

b) sospenda per un periodo superiore a dodici mesi l'attività dell'esercizio.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è altresì revocata qualora il titolare di impresa individuale od il rappresentante legale della società titolare dell'autorizzazione stessa non sia più iscritto nel registro di cui all'articolo 2.

3. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 5.

(Tipologia degli esercizi)

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, luna-park e simili luoghi di convegno, nonchè nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente di cui all'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonchè le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, può modificare le tipologie di esercizi di cui al presente articolo, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, nonchè, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera a) del comma 1, i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della legge stessa.

6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Da tale locale gli esercizi possono essere trasferiti anche separatamente, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Commissioni)

1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:

a) dal sindaco, o suo delegato, che la presiede;

b) da un funzionario delegato dal questore;

c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;

d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;

e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;

f) da tre esperti del settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;

h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:

a) dal presidente della giunta provinciale, o da un suo delegato, ovvero per la regione della Valle d'Aosta dal presidente

della giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato, o suo delegato;

c) da un funzionario delegato dal prefetto;

d) da un funzionario delegato dal questore;

e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;

f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;

g) da tre esperti del settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;

i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;

l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge.

4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza il sindaco per la commissione di cui al comma 1 ed il presidente della giunta provinciale, ovvero per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le necessarie designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza il sindaco ed il presidente della giunta provinciale, ovvero per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, provvedono autonomamente alle nomine.

6. Il parere della commissione di cui al comma 3, richiesto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la Commissione si sia espressa in merito.

Art. 7.

(Subingresso)

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2.

Art. 8.

(Orario di attività)

1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

2. È consentito all' esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

3. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune, e al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, l'orario adottato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3.

5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di

servizio, predisporre, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. I turni devono essere portati a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione di un cartello ben visibile con almeno un anticipo di venti giorni.

Art. 9.

*(Tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica)*

1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni, aumentata del triplo per fatti addebitabili allo stesso esercente; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. Chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero quando la stessa sia stata revocata o sospesa, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire dieci milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque viola le altre disposizioni della

presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire dieci milioni irrogata dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che trasmette copia del verbale di accertamento della violazione al sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

3. In caso di particolare gravità il sindaco può disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni.

4. Il mancato rispetto dei turni stabiliti dal comune nei periodi estivi è sanzionato con la chiusura dell'esercizio fino a due mesi.

5. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 2 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, e successive modificazioni, e dall'articolo 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto ad ottenere le corrispondenti autorizzazioni previste dalla presente legge, secondo le modalità del regolamento di cui all'articolo 12.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti di coloro che risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il

relativo regolamento di esecuzione, da approvarsi con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, sentiti il Ministro della sanità e le organizzazioni nazionali del commercio e del turismo.

2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire duecentomila a lire otto milioni irrogate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione per una durata non superiore a quindici giorni, disposta dal sindaco.